



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III

Prot. n. 9512

Roma, 06/04/2016

Class. 34.19.04 / fasc. 232

Allegati:

Al Gabinetto
del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

Al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
(dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

OGGETTO: **ID VIP: 2980) - Aeroporto di Firenze.
Master Plan aeroportuale 2014-2029.**

Richiedente: Enac

Procedura riferita al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.

Parere tecnico istruttorio della Direzione Generale belle arti e paesaggio

Alla Regione Toscana
Settore Valutazione di Impatto Ambientale
(regionetoscana@postacert.toscana.it)


E p.c.:

Alla Soprintendenza
belle arti e paesaggio di Firenze, Pistoia e Prato
(mbac-sbeap-fi@mailcert.beniculturali.it)

Alla Soprintendenza Archeologia della Toscana
(mbac-sar-tos@mailcert.beniculturali.it)

Alla Direzione Generale archeologia
(mbac-dg-ar@mailcert.beniculturali.it)

Al Segretariato Regionale
del Ministero BACT per la Toscana
(mbac-sr-tos@mailcert.beniculturali.it)



VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i..



SERVIZIO III Tutela del Paesaggio
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416
www.beap.beniculturali.it
e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it
e-mail PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

M 8

4



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, come modificato e integrato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, in relazione al paesaggio) pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2006 e modificato dal D. Lgs. n. 63 del 26 marzo 2008.

VISTO il decreto legislativo 152/2006 e s.m.i..

VISTA la L. 24 giugno 2013 n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro il trasferimento di funzioni in materia di Turismo, con la quale il Ministero già per i beni e le attività culturali ha assunto la denominazione di: "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89" (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 274 del 25/11/2014)".

VISTO l'art. 4, commi 3 e ss., del D.M. 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", registrato alla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio n. 5624.

CONSIDERATO che con D.P.C.M. - Dipartimento della Funzione Pubblica UORCC.PA, come da nota prot. n. DFP 0072847 P-4.17.1.7.8 del 23 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 13/01/2015 al foglio n. 1027, è stato attribuito all'architetto Francesco Scoppola l'incarico di Direttore generale Belle arti e paesaggio (BeAP).

VISTA la disposizione di cui alla nota D.G. BeAP n. 413 del 08/01/2016 con cui è stato conferito all'arch. Roberto Banchini l'incarico di Dirigente Supplente del Servizio III.

VISTA la Circolare del Segretariato Generale n. 14 del 25/03/2016, prot. n. 5358.

VISTA la nota del 24/03/2015, prot. n. 0031842/ENAC/PROT, con la quale l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) ha presentato richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale per il progetto descritto in oggetto.

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - DG per le Valutazioni Ambientali, con nota prot. n. DVA-2015-0008869 del 01/04/2015, ha comunicato la procedibilità dell'istanza.

PREMESSO che:

Il progetto, localizzato nella Regione Toscana, Provincia di Firenze, Comuni di Firenze e Sesto Fiorentino, prevede la riqualificazione dell'attuale scalo aeroportuale con realizzazione della nuova pista di volo e dei relativi raccordi e piazzali aeromobili, la realizzazione del nuovo Terminal Passeggeri, della viabilità di accesso e dei parcheggi, la realizzazione in area Ovest dell'area Cargo e del Terminal Aviazione Generale. Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione delle opere propedeutiche alla realizzazione del nuovo sistema aeroportuale quali: la deviazione di un tratto del Fosso Reale, la riconfigurazione dell'attuale viabilità e dello svincolo autostradale, le opere e gli interventi di mitigazione e compensazione di tipo ecologico,



SERVIZIO III Tutela del Paesaggio

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

48

4



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III

paesaggistico, sociale e ambientale previsti nei territori afferenti ai Comuni di Firenze, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e Signa.

CONSIDERATO che con nota n. 8976 del 17/04/2015 la Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio (DG BeAP) ha richiesto alle soprintendenze competenti le valutazioni di competenza ed ha evidenziato al proponente, *"nelle more dell'acquisizione delle ulteriori richieste che saranno effettuate dalle competenti soprintendenze, che tra la documentazione presentata non è ricompresa la "Verifica preventiva dell'interesse archeologico" (art. 28, c. 4 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. e artt. 95 - 96 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; informazioni disponibili sul sito <https://www.archeologiapreventiva.beniculturali.it/>), né altra documentazione, anche pregressa, che attesti lo svolgimento delle indagini preliminari di cui all'art. 95 comma 1 del decreto soprarichiamato. Al riguardo si chiede alla società proponente di fornire i necessari chiarimenti e di trasmettere la documentazione mancante"*.

CONSIDERATO che il Gruppo Istruttore della Commissione V.I.A./V.A.S. in data 22/04/2015 ha effettuato una riunione per l'esame del progetto in argomento (convocata con nota n. CTVA-2015-0001219 del 13/04/2015) a cui ha partecipato il responsabile del procedimento della DG BeAP (giusto incarico n. 9391 del 22/04/2015).

CONSIDERATO che il Gruppo Istruttore della Commissione V.I.A./V.A.S. in data 26 maggio 2015 ha effettuato un sopralluogo al sito di progetto (convocato con nota n. CTVA-2015-0001535 del 11/05/2015) a cui sono state delegate a partecipare, da parte della DG BeAP, le Soprintendenze di settore competenti con nota n. 11303 del 14/05/2015.

CONSIDERATO che la DG BeAP, con nota n. 15387 del 02/07/2015, nelle more delle valutazioni delle competenti soprintendenze, ha effettuato la seguente richiesta di chiarimenti e approfondimenti:

1. Coerenza con il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza paesaggistica (PIT).

A seguito della presentazione della richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale per il Master Plan indicato in oggetto, effettuata dalla società Enac con istanza del 24/03/2015 prot. n. 0031842/ENAC/PROT, in data 22/04/2015 si è svolta la riunione istruttoria convocata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Commissione Tecnica VIA - VAS.

Durante l'incontro il rappresentante di questa Direzione Generale ha evidenziato la non coerenza tra alcune proposte contenute nel Master Plan presentato e le previsioni del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza paesaggistica (di seguito PIT), in particolare con quelle relative alla lunghezza della pista contenute nell'integrazione al PIT denominata "Parco agricolo della Piana" che ricomprende la qualificazione dell'Aeroporto di Firenze (Deliberazione C.R. n. 61 del 16/07/2014).

Al riguardo il proponente ha sostenuto che tale problematica potrebbe essere risolta, una volta acquisita la valutazione di compatibilità ambientale, in sede di conferenza di servizi per l'accertamento della conformità urbanistica ai sensi del DPR 383/94.

Questa Direzione Generale in merito all'iter procedurale proposto ha evidenziato la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti.

Infatti nel caso in esame l'iter approvativo, successivo alla fase della valutazione di compatibilità ambientale, è regolato dal DPR 383/94; l'art. 2 prevede che, per le opere che comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione in sede di Conferenza di Servizi ha effetto di variante urbanistica.

La suddetta norma derogatoria sembra essere espressamente riferita ai soli strumenti di pianificazione urbanistica di tipo locale e non già agli strumenti di pianificazione regionale che sottendono ad interessi sensibili più generali.



14 10

1



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III

L'all. A5 del PIT - Testo che integra la Disciplina del master plan "Il Sistema aeroportuale toscano" - al comma 1 lett. b) dell'art. 5 ter prescrive che "lo sviluppo dell'unica pista di atterraggio sia realizzato nel rispetto della sostenibilità territoriale e ambientale e della compatibilità con il progetto di territorio del Parco agricolo della Piana e, comunque, non abbia una lunghezza massima superiore a 2000 metri lineari. (...)"

L'art. 4 della Disciplina di Piano - "Carattere delle disposizioni" - al comma 2 stabilisce, che "g) le prescrizioni costituiscono disposizioni alle quali è fatto obbligo di attenersi puntualmente" e l'art. 5 ter comma 2 della disciplina del master plan soprarichiamato stabilisce che la Regione verifica che il progetto di qualificazione della infrastruttura aeroportuale sia compatibile con il progetto di territorio "Parco agricolo della Piana".

Il proponente inoltre, nella "Relazione Paesaggistica", dichiara che il PTCP di Firenze "si limita a recepire la pianificazione regionale per poi, conseguentemente, assumere le proprie valutazioni e consentire al Comune di Firenze di adeguare il proprio strumento di governo del territorio.

Tutto questo trova conferma nella norma di piano provinciale che all'art. 33 disciplina le aree aeroportuali come segue:

(...).b. i Piani Strutturali dei comuni recepiscono nel proprio quadro conoscitivo le individuazioni del Master Plan relative all'aeroporto di Firenze, prevedendo opportune salvaguardie in relazione all'eventuale espansione.

Possono precisare, sulla base di rilevazioni di maggior dettaglio, il sedime delle aree aeroportuali senza che ciò costituisca variante al PTC".

Al riguardo, al fine di chiarire la gerarchia esistente tra i diversi strumenti di governo del territorio, si evidenzia che i Piani urbanistici possono introdurre precisazioni in applicazione delle disposizioni dettate dal PIT, ma non modificarle.

2. Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e alternative progettuali

"L'integrazione al PIT per la definizione del parco agricolo della Piana e per la qualificazione dell'aeroporto di Firenze" è stata sottoposta al procedimento di VAS regionale (ai sensi della L. R. n. 10/2010).

In particolare la "qualificazione dell'aeroporto" è stata valutata considerando tre areali di fattibilità: ipotesi di fattibilità A (prolungamento della pista attuale), ipotesi di fattibilità B (pista parallela convergente che ha come riferimento l'ipotesi di pista 12/30 di ENAC), ipotesi di fattibilità C (pista obliqua che prende come riferimento l'ipotesi di pista 09/27 di ENAC).

L'areale di fattibilità B della VAS, relativo all'ipotesi di pista parallela convergente 12/30 con lunghezza pari a 2000 m, presenta - come riportato nel SLA- impatti ambientali complessivamente meno significativi e tale valutazione risulta peraltro **in coerenza con il Documento di Enac (allegato A3 della DCR 61/2014) che nel valutare comparativamente le due ipotesi di orientamento della pista 9/27 e 12/30 ritiene, tra le altre motivazioni, preferibile la seconda in quanto "nell'ipotesi 09/27 la lunghezza di pista è di 2.420 mt, rispetto ai 2.000mt dell' ipotesi 12/30 che rispetta il limite imposto nel PIT".**

Nel "SIA - Quadro di riferimento programmatico" il proponente dichiara che "la proposta di qualificazione dell'aeroporto descritta e definita all'interno del Master Plan aeroportuale oggetto del presente SIA con scelta della pista parallela convergente 12/30 nasce, quindi, anche alla luce della puntuale valutazione di carattere ambientale condotta e già effettuata all'interno del Rapporto Ambientale di VAS allegato agli atti di approvazione dell'Integrazione al PIT".

Il progetto presentato da Enac con l'istanza del 24/03/2015 propone invece una lunghezza della pista di



SERVIZIO III Tutela del Paesaggio

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

2400 metri; al riguardo nel SIA – Quadro di Riferimento Programmatico – il proponente dichiara che “In relazione alla non coerenza formale fra lo sviluppo lineare della nuova pista di volo prevista dal Master Plan aeroportuale 1014-2029 e quanto riportato nel Piano territoriale Regionale, si ricorda che detta modifica deriva da motivazioni relative alla sicurezza dell'esercizio aeroportuale, così come espresso da Enac (...) si sono comunque verificate e valutate entrambe le soluzioni in maniera comparativa (per lo più in relazione agli aspetti ambientali), e la soluzione di progetto è risultata quella caratterizzata da più elevate performance aeronautiche e minori impatti ambientali.

D'altro canto è ovvio che la definizione della lunghezza della pista non possa derivare unicamente da considerazioni di carattere urbanistico-territoriale, ma deve necessariamente rappresentare il risultato di valutazioni di tipo tecnicoaeronautico, per le quali non può certo trascurarsi il parere dell'Ente competente.

A tal riguardo, si ricorda che ENAC in relazione alla lunghezza della pista ha riscontrato: “(...) aeromobili di Classe C per poter operare su piste di volo con caratteristiche operative come quelle dell'aeroporto di FI richiedono una lunghezza fisica di circa 2.400 m (...) una lunghezza di pista inferiore rispetto a quella adeguata alle capacità operative dell'aeromobile di progetto dello scalo, comporta l'aumento dei livelli di impatto acustico dello stesso sul territorio in quanto rende necessaria una maggiore spinta dei motori in fase di decollo e l'utilizzo del reverse in fase di atterraggio, senza trascurare la minor quota di sorvolo del territorio a parità di fase di volo (...)”.

Per la pista di Master Plan 2014-2029 è previsto, comunque, l'esclusivo utilizzo monodirezionale, fatte salve situazioni di emergenza”.

Premesso quanto sopra, a parere della scrivente, occorre verificare se le valutazioni già effettuate nell'ambito del suddetto procedimento di VAS possano essere ritenute ancora valide alla luce delle modifiche introdotte da Enac.

L'allungamento della pista di quattrocento metri determina infatti l'interferenza con l'Ambito di salvaguardia “A” specificamente destinato nel PIT esclusivamente alla realizzazione del Parco agricolo della Piana.

Relativamente alle alternative progettuali analizzate

Alternativa 0 : stato attuale

Alternativa MP 2001 : coincidente con la proposta progettuale di cui al precedente Master Plan anno 2001.

Alternativa 1: **prolungamento** lato Sesto Fiorentino della **pista esistente** (con orientamento RWY 05-23).

Alternativa 2 : realizzazione di una **pista obliqua** (con orientamento RWY 09-27).

Alternativa 3 : realizzazione di una **pista parallela** (all'asse autostradale della A11, con orientamento RWY 13-31), la quale a sua volta è stata poi ulteriormente sviluppata secondo due ulteriori varianti:

Alternativa 3.a : realizzazione di una **pista parallela convergente** (con orientamento RWY 12-30);

Alternativa 3.b : realizzazione di una **pista parallela divergente** (con orientamento RWY 14-32);

si rileva che l'analisi degli impatti non è mai esplicitamente riferita al patrimonio culturale (è riportata la componente “ecosistema”) impedendo di fatto alla scrivente, per le specifiche competenze, una valutazione comparativa tra le ipotesi analizzate. Si chiede pertanto al proponente di effettuare uno specifico approfondimento degli impatti determinati sul patrimonio culturale dalle diverse ipotesi progettuali.

3. Coerenza con la disciplina paesaggistica del PIT

Per quanto attiene alla tutela paesaggistica (ai sensi del D. Lgs. 42/2014 e s.m.i.) questa Direzione, nelle more dell'acquisizione delle valutazioni delle Soprintendenze in indirizzo, ha rilevato l'interferenza delle opere in progetto con diversi beni tutelati.

In particolare,

- a) con il Lago di Peretola: il progetto della pista, così come proposto dal proponente, si sovrappone completamente al suo invaso e alle aree contermini determinandone la cancellazione. Nel merito



SERVIZIO III Tutela del Paesaggio

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

My 25



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

occorre evidenziare che, relativamente al Progetto Parco agricolo della Piana, il lago succitato risulta inserito nell'ambito di salvaguardia B destinato alla riqualificazione aeroportuale.

L'art. 7 della Disciplina dei beni paesaggistici contenuta nel PIT, riferito ai territori contermini ai laghi, al punto 7.3 prescrive che gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:

- 1) non alterino l'assetto idrogeologico e garantiscano la conservazione dei valori ecosistemici paesaggistici, la salvaguardia delle opere di sistemazione idraulico agraria con particolare riferimento a quelle di interesse storico e/o paesaggistico testimoniale;
- 2) si inseriscano nel contesto perilacuale secondo principi di coerenza paesaggistica, ne rispettino le caratteristiche morfologiche e le regole insediative storiche preservandone il valore, anche attraverso l'uso di materiali e tecnologie con esso compatibili.

Anche con riferimento alle opere pubbliche gli interventi sono ammessi a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, ecosistemici dell'area perilacuale e garantisca, attraverso la qualità progettuale e le più moderne tecnologie di realizzazione, il minor impatto visivo possibile.

Nella Relazione Paesaggistica il proponente dichiara: "Il progetto interferisce con il corso del Torrente Rimaggio e lo Stagno di Peretola caratterizzati da alcuni vincoli sopracitati. Pur presentando una valenza ecologica, entrambi sono il risultato di una naturalizzazione spontanea recente di elementi artificiali. Facente parte del reticolo idrico del sistema generale di bonifica e irrigazione della piana il primo e il risultato di escavazioni mai riqualificate il secondo, l'impatto di una cancellazione o trasformazione è mitigato dalla realizzazione di opere di riqualificazione del sistema delle aree umide.

Tale sistema attualmente risulta in parte degradato, disarticolato e poco, o per nulla, relazionata con le reti di fruizione del territorio. Pertanto si ritiene che il trasferimento delle essenze, l'ampliamento di alcune aree umide, la riqualificazione di altre e, soprattutto, le opere di infrastrutturazione per mettere a sistema la fruizione pubblica di questi habitat abbia un fortissimo impatto positivo e una ricaduta sull'assetto generale di tutta la piana rurale, che in termini di benefici supera l'impatto dell'ampliamento localizzato dello scalo aeroportuale.

(...) L'eliminazione dello Stagno di Peretola, caratterizzato da ridotte formazioni vegetali igrofile, per lo più localizzate lungo le sponde e da limitati esempi di siepi e filari alberati, non incide sull'assetto complessivo, anche per la posizione defilata e non connessa con le altre aree. Le opere di mitigazione vanno altresì ad incidere marcatamente sulla qualità e assetto di altre zone di maggiore valenza ecologica e testimoniale.

Al riguardo si rileva che nello studio presentato non risulta sufficientemente approfondita l'analisi delle valenze dei beni paesaggistici interferiti. Tale carenza risulta maggiormente grave alla luce delle norme del PIT che non consentono modifiche morfologiche e alterazioni.

Si segnala inoltre che nel DEC/VIA n. 676 del 4/11/2003 la regione Toscana, riconoscendo la rilevanza della suddetta zona umida, in quanto sito importante per la nidificazione di specie rare e luogo di sosta per l'avifauna migratoria, prescriveva una serie di misure utili alla sua riqualificazione e alla riduzione delle cause di degrado.

- b) con il D.M. 20/05/1967: Fascia panoramica lungo la rotabile Firenze-Mare che offre visuale di ville e borghi celebri e di boschi (Firenze-Sesto Fiorentino-Campi Bisenzio-Prato).



SERVIZIO III Tutela del Paesaggio

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

La zona tutelata è costituita da una fascia di terreno di mt. 300 di larghezza da ogni lato della rotabile Firenze-Mare, misurata dall'asse dell'autostrada. La zona predetta ha notevole interesse pubblico perché rappresenta un pubblico belvedere verso l'anfiteatro collinare e montano, in quanto dalla medesima si gode la visuale di celebri monumenti, quali le Ville Medicee di Petraia, Castello ed Artimino, di antichi borghi fortificati come Calenzano, Montemurlo, i cui nomi ricorrono nella storia della toscana, nonché distese di boschi di pini che accompagnano il viaggiatore offrendogli la vista di un quadro naturale quanto mai suggestivo".

Come riportato nella "Relazione Paesaggistica" i volumi del terminal e degli edifici di servizio per il loro sviluppo altimetrico potrebbero, per brevi tratti, ostruire parzialmente la percezione delle colline, già compromessa dalle barriere vegetali esistenti.

L'impatto determinato dal Terminal, di dimensioni maggiori rispetto l'attuale, avrà comunque un effetto di riqualificazione della percezione di un tessuto al margine dell'urbanizzazione, attraverso l'introduzione di un elemento di alta qualità.

Anche in questo caso l'analisi proposta è carente in quanto non analizza la normativa d'uso contenuta nel D.M. succitato e ricompresa nel PIT e non analizza puntualmente (anche con fotosimulazioni) la qualità e le alterazioni delle visuali panoramiche interferite.

La definizione progettuale degli interventi proposti non consente parimenti di valutare la qualità progettuale degli stessi.

Si richiede pertanto un approfondimento progettuale che dovrà anche riguardare l'analisi puntuale delle interferenze determinate dal progetto in argomento sulle visuali dalle ville medicee.

Non si condivide inoltre la seguente affermazione, contenuta nella "Relazione Paesaggistica": "Una valutazione positiva è connessa alla scelta progettuale di mutare l'orientamento della pista secondo l'asse NWSE.

Questo andamento si sovrappone con quello dei "decumani" della maglia di centuriazione romana ovvero con i segni che hanno scandito la costruzione del paesaggio agrario della piana, assecondando e riprendendo anche la tracciatura delle principali reti infrastrutturali, quali autostrada e ferrovia.

Le conseguenze sui tracciati sono limitate all'allineamento del decumano che seguiva il tracciato del Fosso della Lupaia e di alcuni tratti di strada poderale in località Pian di Quinto, all'interruzione dei "cardini" della centuriazione romana in corrispondenza di via dei Giunchi, di via Rimaggio e via dell'Osmannoro, di via Gavine e dell'allineamento di via Pantano. Nel caso di via Gavine la pista non cancella completamente l'allineamento del cardine poiché si conserva un tratto tra il perimetro dell'aeroporto e il rilevato autostradale.

E' necessario che venga meglio chiarito l'impatto determinato dalle opere in progetto sui "segni" del paesaggio rurale storico.

Nella Relazione Paesaggistica il proponente conclude affermando che "Il progetto dell'ampliamento dello scalo articolato in un quadro complessivo, volto alla definizione integrata degli interventi di riqualificazione del paesaggio e di realizzazione delle opere di compensazione è un'occasione per il recupero dell'identità paesaggistica e una razionalizzazione delle reti di fruizione della Piana fiorentina.

A tal fine propone diverse opere di compensazione ambientale (1: ZONA UMIDA "IL PIANO" - 2: ZONA "PRATACCIO" - 3: ZONA 'S. CROCE' - 4 IL PARCO PERI-URBANO DI SESTO FIORENTINO), per le quali si ritiene necessario, oltre ad una verifica della coerenza e continuità con le opere previste (o già messe in atto) dal "Parco agricolo della Piana", che il proponente integri la documentazione presentata anche in relazione agli interventi previsti per la valorizzazione dell'area archeologica "Gonfienti".



SERVIZIO III Tutela del Paesaggio

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-bcap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III

La Soprintendenza archeologia, con nota del 21/05/2015 (trasmessa anche al proponente), ha richiesto che venga integrata la documentazione progettuale di una relazione archeologica, con particolare attenzione ai dati d'archivio e bibliografici relativi al patrimonio archeologico presente nell'ambito territoriale interessato dal progetto.

Infine nel SIA si dichiara che lo scalo attualmente non dispone di un collegamento ferroviario, ma è in programma la realizzazione di una nuova linea tranviaria di collegamento con S. Maria Novella e la nuova stazione AV in fase di realizzazione. Al riguardo si chiedono ulteriori chiarimenti.

IN CONCLUSIONE si chiede

alla Regione Toscana, in relazione alla modifica apportata alla lunghezza delle pista, se

- le valutazioni già effettuate nell'ambito del procedimento di VAS regionale possano essere ritenute ancora valide alla luce delle modifiche introdotte da Enac.
- il rilascio dell'autorizzazione in sede di Conferenza di Servizi, ai sensi del DPR 383/94, abbia effetto oltre che di variante urbanistica anche di variante al PIT per la parte relativa alla disciplina riguardante la "Strategia dello sviluppo territoriale" o se, invece, non sia necessario, già in questa fase procedurale, effettuare una specifica variante a detta disciplina.

Per quanto attiene ai beni paesaggistici interferiti dal progetto (ad esempio il lago di Peretola) questa Direzione ritiene necessario, in considerazione dell'attività di copianificazione svolta, attivare un tavolo congiunto finalizzato alla valutazione della problematica.

La non coerenza con le disposizioni del PIT per la parte relativa allo "Statuto del territorio", infatti, nell'attuale fase di VIA, non consentirebbe di esprimere una valutazione positiva di compatibilità ambientale.

al Proponente di effettuare gli approfondimenti progettuali sopra descritti, fatte comunque salve le ulteriori richieste che perverranno a breve da parte delle competenti Soprintendenze."

CONSIDERATO che la Soprintendenza archeologia della Toscana, con nota n. 10499 del 02/07/2015, ha ribadito, al fine di poter effettuare le valutazioni di competenza, la necessità di acquisire la relazione archeologica, così come già richiesto con nota del 21/05/2016.

CONSIDERATO che il Gruppo Istruttore della Commissione V.I.A./V.A.S. in data 02/07/2015 ha effettuato una riunione per l'esame del progetto in argomento (convocata con nota n. CTVA-2015-0002118 del 23/06/2015) a cui ha partecipato il responsabile del procedimento della DG BeAP (giusto incarico n. 15329 del 01/07/2015).

CONSIDERATO che la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, con nota del 21/07/2015, ha richiesto la documentazione integrativa elaborata dalla Commissione V.I.A./V.A.S. (nota prof. n. CTVA-2015-0002444 del 17/07/2015).

CONSIDERATO che la Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Firenze, Pistoia e Prato, con nota n. 9986 del 28/07/2015, ha espresso le seguenti valutazioni:

"1. Coerenza con il P.I.T.

Fatta salva la considerazione che l'inserimento della nuova pista, allo stato attuale, non si armonizza con le generali previsioni del P.I.T. con valenza di Piano Paesaggistico (come dettagliato nel successivo punto 2), si prende atto di quanto esposto nella nota 15387 di codesta Direzione Generale e si resta in attesa dei necessari chiarimenti che dovranno essere prodotti, in particolare, dagli enti locali territoriali, titolari della competenza in materia di disciplina urbanistica.

2. Vas e alternative progettuali



17/10

S



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III

La problematica individuata da codesta Direzione Generale ha come oggetto la verifica della validità delle valutazioni già effettuate in fase di V AS, procedimento in cui la pista aveva una lunghezza di m 2000. Ad oggi gli strumenti urbanistici di ordine regionale, compresa l'integrazione al P.I.T. per il Parco della Piana, confermano la lunghezza della pista di m 2.000, anziché quella di m 2.400 progettata dal proponente l'istanza. A causa di questa differenza, parte della superficie occupata dalla pista proposta nel Master Plan aeroportuale 2014-2029 non si armonizza con le previsioni d'uso delineate dal P.I.T. Infatti si evidenzia l'interferenza della nuova pista con l'ambito di salvaguardia "A", destinato nel P.I.T. alla realizzazione del Parco Agricolo della Piana, così come definito dalle attività del laboratorio progettuale del master-plan del Parco suddetto. In allegato si inviano copie delle ns. note 15088 del 02/08/2013 e 19297 del 10/10/2013, prodotte nel corso del procedimento V.A.S. relativo all'Integrazione al P.I.T. sul Parco Agricolo della Piana. Nel merito delle trasformazioni ipotizzate, si rileva che la superficie interferita si presenta come area di margine, suscettibile di notevoli miglioramenti. Al proposito andrà valutato se e come la superficie resasi libera una volta dismessa la pista attuale possa o meno, una volta riqualificata, rappresentare una valida compensazione alla superficie che accoglierà la nuova pista.

3. Coerenza con la disciplina paesaggistica del P.I.T.

In attesa della trasmissione della documentazione richiesta da codesta Direzione Generale con la citata nota 15387, che consentirà ulteriori considerazioni legate alla natura stessa del vincolo - che tutela le visuali godibili da un osservatore in movimento - si inviano le seguenti valutazioni.

a) Beni paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 142 del Codice. L'intervento interessa alcuni beni paesaggistici individuati dall'art. 142 del Codice e oggetto della Disciplina dei Beni Paesaggistici del P.I.T. L'interferenza più elevata è quella che si produce con il cosiddetto Lago di Peretola, specchio d'acqua di formazione recente e artificiale la cui superficie verrebbe a far parte dell'area di sedime della nuova struttura aeroportuale. Anche in questo caso, quindi, le previsioni del master-plan non si armonizzano con quelle del P.I.T. con valenza di Piano Paesaggistico.

Si segnala che le proposte di compensazione avanzate dal proponente a fronte, in parti colar modo, della perdita di questo specchio d'acqua, dovrebbero essere accompagnate da ampie e dettagliate opere di mitigazione. Esse potrebbero essere prese in considerazione unicamente a condizione che abbiano come obiettivo quello di riqualificare paesaggisticamente un' area che, allo stato attuale, nel suo insieme, appare come fortemente parcellizzata e attraversata da elementi antropici a tratti caotici. Tali opere di compensazione dovrebbero inoltre presentare una significatività maggiore rispetto a quanto fin qui prospettato. Gli elementi di rischio presenti nelle dinamiche di trasformazione di lungo periodo sono stati già evidenziati nei documenti che costituiscono la base conoscitiva del P.I.T. e dell'Integrazione al P.I.T. per il Parco Agricolo della Piana. In questa prospettiva l'Intervento di rinnovamento dell'aeroporto fiorentino potrebbe diventare l'occasione per una riqualificazione paesaggistica di una porzione di territorio che dal punto di vista naturalistico appare attualmente frammentata. Si può sin d'ora segnalare che l'area su cui insiste la pista esistente, una volta dismessa quest'ultima, dovrà essere oggetto di accurata risistemazione, secondo i dettami e i principi stabiliti dalla pianificazione paesaggistica.

b) Vincolo paesaggistico D.M. 20/05/1967. Per quel che riguarda l'impatto sul vincolo paesaggistico istituito con D.M. 20/05/1967 "Fascia di terreno di 300 mt. di larghezza da ogni lato dell'autostrada Firenze-Mare, ricadente nei comuni di Firenze, Sesto Fiorentino, Campi di Bisenzio e Prato", si valuta che una ridefinizione del terminal potrebbe anche essere funzionale ad un riassetto puntuale della più vasta area interessata dal vincolo predetto. Considerato che anche quest'area tutelata è da tempo fortemente gravata da dinamiche trasformative che alimentano i rischi di perdita di qualità paesaggistica, una progettazione



SERVIZIO III Tutela del Paesaggio

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

16/14



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

attenta alla qualità dei materiali da utilizzare, alle visuali da promuovere, al corretto inserimento nel contesto potrebbe fornire un contributo positivo alla ridefinizione di quest'area che a tutti gli effetti è da considerarsi una cerniera tra territorio fortemente urbanizzato e territorio caratterizzato dal fenomeno che in urbanistica è definito "sprawl". Si rammenta che il proponente dovrà attenersi, nelle fasi di approfondimento progettuale, ai valori paesaggistici riconosciuti dalla specifica scheda di vincolo e alla relativa disciplina d'uso.

c) Ville Medicee.

L'intervento non ricade all'interno delle buffer zone definite per le Ville Medicee di Castello e Petraia. Tuttavia sarebbero opportuni specifici approfondimenti, da produrre anche nelle successive fasi progettuali, atti a studiare gli impatti percettivi, peraltro già esistenti nell'attuale sistemazione aeroportuale".

CONSIDERATO che l'Enac, con nota prot. n. 0092294 del 02/09/2015, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia della Toscana, con nota del 02/10/2015 prot. n. 14999, ha comunicato:

"Presa visione degli elaborati pubblicati sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, (...), in particolare della Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico, della Carta archeologica e della Carta degli impatti sul patrimonio archeologico (elaborati INT-PAE-00-REL-001, INT-PAE-00TAV-001, INT-PAE-00-TAV-006);

vista la rilevanza archeologica dell'area interessata dall'opera in progetto, per l'eccezionale densità di rinvenimenti principalmente di epoca preistorica e protostorica;

vista l'entità delle opere di scavo previste dal progetto nelle sue diverse articolazioni, specialmente in riferimento a:

_ gli interventi previsti sul reticolo idrografico, delle Acque Alte (creazione del nuovo tracciato del Fosso Reale e relative casse di espansione in destra idraulica e in linea), e delle Acque Basse (ridefinizione di parte del reticolo dei Canali e creazione di nuove Vasche di laminazione);

_ gli interventi previsti nell'ambito del Sistema delle reti tecnologiche e impiantistiche (previsione di connessione al sistema di teleriscaldamento);

_ gli interventi previsti nell'ambito del Sistema land-side (costruzione di strutture ricettive, uffici direzionali e attività correlate, che prevedono sia scavi per fondazioni dirette sia fondazioni indirette tramite palificazioni);

_ viste anche le ulteriori integrazioni planimetriche pubblicate sul sito internet sopra citato;

questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza, richiede l'esecuzione delle indagini di archeologia preventiva ai sensi dell'art. 96 del D. Lgs. 163/2006 e della Circolare 10/2012 della Direzione Generale per le Antichità di questo Ministero.

Nello specifico, si richiede l'esecuzione di sondaggi archeologici preventivi, il cui posizionamento verrà predisposto, in tutte le aree in cui sono previste opere interferenti con il sottosuolo, ivi comprese le fondazioni indirette tramite palificazioni, in accordo con il Funzionario di questo Ufficio responsabile per il territorio. Per l'area occupata dalla nuova pista dell'aeroporto, nei punti in cui non siano previsti scavi per sottoservizi o opere a rete, potrà essere valutata l'opportunità di utilizzare risultati di campagne di indagine condotte dalla committenza con altre finalità (bonifica di ordigni bellici, valutazioni sismiche, geognostiche ecc.), o anche di condurre le indagini archeologiche contestualmente ad altri tipi di indagine.

Le indagini preventive dovranno essere eseguite da professionisti specializzati in archeologia, ai sensi degli artt. 95 e 96 del D. Lgs. 163/2006 ("Codice degli Appalti"), e secondo le indicazioni della Circolare 10/2012



SERVIZIO III Tutela del Paesaggio

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

Be

2



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

della Direzione Generale Antichità di questo Ministero, a totale carico della committenza. Vista la particolare natura dei depositi archeologici noti nel territorio, si richiede che le indagini siano condotte da professionisti con pregressa esperienza in scavi di archeologia preistorica e/o geoarcheologi.

La Soprintendenza Archeologia della Toscana, come d'uso, provvederà alla supervisione scientifica dell'intervento di tipo archeologico. Resta inteso che l'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto e/o alle caratteristiche tecniche dell'opera".

CONSIDERATO che la **Direzione Generale Archeologia**, con nota n. 9487 del 20/10/2015, ha comunicato:

"Si fa seguito alla nota 14999 del 2.10.2015, acquisita agli atti con prot. 9000 del 7.10.15 (...), con la quale codesta Soprintendenza comunica le proprie osservazioni (...).

Condividendo le richieste avanzate nella nota sopra citata, si rammenta la necessità di fornire, all' Autorità proponente, precise direttive per la predisposizione del progetto di scavo archeologico da realizzare, nel quale saranno posizionate le aree da indagare di cui all'articolo 96, comma 1, del Codice dei contratti. Copia del progetto, approvato dal Soprintendente, sarà inviata anche alla scrivente Direzione.

Eventuali interventi finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione dei beni archeologici rinvenuti saranno oggetto di progettazione successiva e separata, confacente alla natura e alla condizione dei beni medesimi.

Si coglie l'occasione per ricordare che la stazione appaltante dovrà fornire alla Soprintendenza un'ampia rosa di nomi di archeologi cui intende affidare la conduzione dello scavo archeologico ed i relativi curricula, che saranno vagliati dalla Soprintendenza stessa al fine di individuare, fra essi, un gruppo di soggetti le cui competenze ed esperienze risultino coerenti con l'incarico da affidarsi e fra i quali la stazione appaltante effettuerà la sua autonoma scelta. I lavori di scavo archeologico poi, essendo effettuati nell'ambito di indagini preventive relative ad un'opera pubblica, saranno sottoposti alle normative contenute nel Codice dei contratti e nel relativo Regolamento.

Si rammenta infine l'importanza dell'organigramma di cantiere, che a seconda della complessità dei lavori potrà prevedere archeologi di settore ovvero specialisti di discipline affini e/o correlate e si resta in attesa di ogni eventuale ulteriore iniziativa in merito che sarà avviata da codesta Soprintendenza".

CONSIDERATO che il **Gruppo Istruttore della Commissione V.I.A./V.A.S.** in data 22/10/2015 ha effettuato una riunione per l'esame del progetto in argomento (convocata con nota n. CTVA-2015-0003376 del 13/10/2015) a cui ha partecipato il responsabile del procedimento della DG BeAP richiedendo di effettuare un approfondimento progettuale delle alternative analizzate con particolare riferimento all'interferenza con il lago di Peretola, anche valutando adeguamenti progettuali della soluzione prescelta che consentano di evitare l'interramento del lago (richiesta ufficializzata con nota prot. n. 27713 del 11/11/2015).

CONSIDERATO che in data 05/11/2015, presso la sede del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in Via del Collegio Romano, si è svolta la riunione, convocata dalla DG BeAP, tra i competenti uffici del Ministero e della Regione Toscana, al fine di valutare le criticità emerse tra gli interventi di cui al Master Plan in oggetto e le previsioni del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza paesaggistica della Toscana (di seguito PIT).

CONSIDERATO che la **Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Firenze, Pistoia e Prato**, valutata la documentazione integrativa del 08/09/2015, con nota n. 16543 del 05/11/2015, ha espresso le seguenti valutazioni:

"1. Coerenza con il P.I.T.



SERVIZIO III Tutela del Paesaggio

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

Handwritten mark

Handwritten mark



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

Si evidenzia la non coerenza formale tra alcune previsioni del Masterplan e le disposizioni del P.I.T. Regione Toscana con valenza di Piano Paesaggistico. In particolare si ribadisce che allo stato attuale la previsione della lunghezza della nuova pista non si armonizza con quanto disciplinato dal P.I.T. e dall'Integrazione al P.I.T. per la definizione del Parco agricolo della Piana e la qualificazione dell'Aeroporto di Firenze, in quanto in questi ultimi atti di pianificazione è prevista una lunghezza della pista pari a m 2000, a fronte della proposta ENAC di m 2400.

2. Vas e alternative progettuali

Su questo punto la ns. precedente nota evidenziava che andrà valutato se e come la superficie resasi libera una volta dismessa la pista attuale possa o meno, una volta riqualificata, rappresentare una valida compensazione alla superficie che accoglierà la nuova pista. Visionati i relativi elaborati e posti a confronto con quanto, a seguito della procedura di V.A.S., sul punto statuisce l'Integrazione al P.I.T. (e in particolare l'art. 5 ter comma 1 lett. d della Disciplina del Master plan "sistema aeroportuale toscano") si conclude che la creazione di un nuovo parco ecologico-ricreativo da realizzarsi in luogo della pista da dismettere debba prevedere l'eliminazione della pista attuale.

3. Coerenza con la disciplina paesaggistica del P.I.T.

La pista di progetto, il nuovo terminal e le altre opere collegate alla realizzazione del Masterplan producono un impatto su alcune componenti del patrimonio culturale indirettamente o direttamente interessato. Di seguito le valutazioni della scrivente, che integrano quelle già formulate.

a) **Beni paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 142 del Codice.** L'intervento interessa alcuni beni paesaggistici individuati dall'art. 142 del Codice e oggetto della Disciplina dei Beni Paesaggistici del P.L.T. Si rileva che la maggior lunghezza della pista finisce per interessare alcune aree naturali protette, quali ad esempio, il "Podere la Querciola" e l'"Oasi di Focognano". L'interferenza più elevata è quella che si produce con alcuni elementi facenti parte del sistema di stagni della piana fiorentina e pratese, e in particolare con il cosiddetto Lago di Peretola, specchio d'acqua di formazione recente e artificiale la cui superficie verrebbe a far parte dell'area di sedime della nuova struttura aeroportuale. Si rileva che nell'elaborato areale di pertinenza aeroportuale - ipotesi 26 - dell'Integrazione al P.I.T. per la definizione del Parco agricolo della Piana e la qualificazione dell'Aeroporto di Firenze (cfr. all. E) è prevista la sovrapposizione del sedime aeroportuale al suddetto stagno. Alcune criticità legate alla successione cronologica delle Integrazioni al P.I.T. in relazione agli elaborati grafici relativi all'aeroporto potranno essere eventualmente trattate nell'ambito di incontri di istruttoria e verifica tra MiBACT e Regione Toscana. L'eliminazione del lago di Peretola rappresenterebbe un impoverimento del patrimonio naturalistico dell'area e non può essere valutata positivamente, pertanto si considera che le opere di compensazione avanzate dal proponente da realizzarsi nella piana, a fronte di tale eventuale perdita dovrebbero essere potenziate in maniera significativa. Considerato che appare urgente riqualificare paesaggisticamente un'area che allo stato attuale, nel suo insieme, appare come fortemente parcellizzata e attraversata da elementi antropici a tratti caotici, tale potenziamento dovrebbe essere finalizzato al conseguimento di uno degli obiettivi fissati dalla pianificazione territoriale con valenza paesaggistica, ossia alla realizzazione del Parco della Piana.

b) **Vincolo paesaggistico D.M. 20/05/1967.** Per quel che riguarda l'impatto sul vincolo paesaggistico istituito con D.M. 20/05/1967 "Fascia di terreno di 300 mt, di larghezza da ogni lato dell'autostrada Firenze-Mare, ricadente nei comuni di Firenze, Sesto Fiorentino, Campi di Bisenzio e Prato", si valuta che una ridefinizione dell'aeroporto potrebbe anche essere funzionale ad un riassetto puntuale della più vasta area interessata dal vincolo predetto, anche in considerazione del fatto che quest'area tutelata è da tempo fortemente gravata da dinamiche trasformative che alimentano i rischi di perdita di qualità paesaggistica.



SERVIZIO III Tutela del Paesaggio

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert1.beniculturali.it

15





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

Dagli elaborati presentati, seppur non soddisfacenti sotto il profilo dei fotoinserti, la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali non sembrerebbe confliggere in maniera significativa con le visuali tutelate. Tuttavia si ritiene auspicabile orientare lo sviluppo della progettazione dei tre edifici più alti ("Cargo merci", "Vigili del fuoco", "Aerostazione aviazione generale") favorendo al massimo la creazione di varchi visuali verso Monte Morello. Lo studio del corretto inserimento degli edifici posti lungo il tracciato autostradale dovrà avere ad oggetto la qualità dei materiali da utilizzare e le soluzioni di dettaglio più adatte affinché si possa fornire un contributo positivo alla ridefinizione di quest'area che a tutti gli effetti è da considerarsi un'area di cerniera tra territorio fortemente urbanizzato e territorio caratterizzato dal fenomeno che in urbanistica è definito "sprawl".

c) **Ville Medicee.** Sebbene l'intervento non ricada all'interno delle buffer zones definite per le Ville Medicee di Castello e Petraia, si fa rilevare che dal punto di vista visivo esso produce comunque un impatto su queste ultime. Le ville sono comunque poste ad una quota superiore rispetto al rilevato aeroportuale, e inoltre l'attuale pista è più vicina alle due ville rispetto alla futura. Tuttavia si ritiene che la definizione progettuale del parco ecologico-ricreativo che verrà realizzato in luogo della nuova pista sarà decisiva rispetto all'obiettivo di minimizzare l'impatto sui due beni culturali. Anche per questo motivo il parco dovrà essere caratterizzato da una grande qualità naturalistica e paesaggistica. Sotto questo profilo si ribadisce quanto espresso più sopra, e cioè che la configurazione futura di tale parco debba prevedere l'eliminazione della pista dismessa.

CONSIDERATO che l'Enac, con nota prot. n. 0119098-P del 12/11/2015, a riscontro della richiesta di effettuare ulteriori approfondimenti finalizzati ad evitare le interferenze del progetto con il Lago di Peretola, ha trasmesso documentazione integrativa e dichiarato che nessuna delle soluzioni alternative elaborate consente di garantire il mantenimento del Lago.

CONSIDERATO che il Gruppo Istruttore della Commissione V.I.A./V.A.S. in data 12/11/2015 ha effettuato una riunione per l'esame del progetto in argomento (convocata con nota n. CTVA-2015-0003675 del 29/10/2015) a cui ha partecipato il responsabile del procedimento della DG BeAP.

VISTA la Delibera di Giunta n. 1168 del 30/11/2015 con cui la Regione Toscana esprime un orientamento favorevole al progetto in argomento con prescrizioni.

CONSIDERATO che la DG BeAP con nota prot. n. 31379 del 17/12/2015, ha comunicato le seguenti considerazioni:

"(...)la presenza di un lago artificiale (lago di Peretola) inserito nei siti di interesse comunitario (per i quali sono applicabili le deroghe previste dall'art. 16 della Direttiva 92/43/CEE Habitat) e tutelato ai sensi dell'art. 142 parte terza del Codice in corrispondenza però della prevista (Piano di Indirizzo Territoriale con valenza paesaggistica - Parco Agricolo della Piana) espansione dell'aeroporto di Firenze, pone la questione innovativa di una ipotesi di rilocalizzazione di bene paesaggistico di origine artificiale.

Salvo diverso avviso dell'Ufficio Legislativo e del Segretariato Generale, ai quali si trasmette una relazione sintetica dell'iter procedurale svolto, sotto il profilo tecnico di competenza, alla luce dell'attività istruttoria svolta e degli esiti della riunione indetta dal Segretario Generale il 30 novembre 2015, questa scrivente direzione ritiene che, limitatamente al caso specifico, tale possibilità sia da non escludere a condizione che la nuova opera - compensativa della cancellazione della precedente - sia già realizzata prima dell'intervento di obliterazione del bene tutelato (dunque con esclusione di interventi compensativi in fieri) ed inoltre che la nuova opera sostitutiva sia stata attuata con accorgimenti migliorativi del precedente assetto. Avendo cura naturalmente, nell'avvicendamento, degli aspetti stagionali e gradualità della rilocalizzazione del bene di interesse paesaggistico. Nel caso specifico i materiali risultanti da eventuali attività di scavo, che dovranno



SERVIZIO III Tutela del Paesaggio

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III

essere comunque precedute dalle indagini prescritte dalle norme sull'archeologia preventiva, dovranno essere reimpiegati sul posto per la colmataura dell'invaso da occludere.

Per quanto sopra precisato la scrivente Direzione ritiene che:

- prima dell'emanazione del parere di compatibilità ambientale dovrà essere concordata, insieme alla Regione Toscana, sulla base delle proposte progettuali che saranno elaborate dal proponente, la nuova localizzazione del lago di Peretola, da inquadrare nel più ampio "Progetto del Parco Agricolo della Piana" contenuto nel PIT con valenza paesaggistica, e da integrare con il progetto di dismissione e riqualificazione della pista esistente.

- prima dell'approvazione del progetto in Conferenza di Servizi ai sensi del DPR 383/94 e s.m.i. il procedimento di revisione del progetto Parco Agricolo della Piana, contenuto nel PIT, dovrà essere concluso e approvato.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia della Toscana**, con nota del 17/12/2015 prot. n. 19387, ha informato la DG BeAP di aver trasmesso in data 27/10/2015 le linee guida, che di seguito si riportano, utili per la predisposizione del progetto di esecuzione dei saggi archeologici, non ancora elaborato dal proponente:

"I saggi archeologici dovranno interessare una percentuale di almeno il 15% dell'area complessivamente interessata dalle operazioni di movimento terra, anche di minima entità, che a qualsiasi titolo intacchino il sottosuolo. La superficie da indagare potrà arrivare fino al 30% nelle aree indicate a rischio "elevato", "medio" e «"basso-medio" nella Carta di Impatto Archeologico {elaborato INT-PAE-OO-TAV-006 pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare).

I saggi dovranno essere disposti secondo una maglia regolare ma con orientamenti diversi, dovranno avere dimensioni minime di 2x1 m e dovranno attraversare in profondità tutta la stratigrafia olocenica, fino alle Argille di base. Questa Soprintendenza si riserva di fornire ulteriori indicazioni sulla disposizione e la frequenza dei sondaggi sulla base delle risultanze delle indagini effettuate.

La documentazione dei sondaggi andrà redatta secondo gli standard ministeriali e secondo i parametri indicati nella nota di Soprintendenza prot. 15075 del 29 settembre 2014 messa a disposizione all'indirizzo web <http://www.archeotoscana.beniculturali.it/>.

Si dovrà prevedere che i reperti eventualmente recuperati nel corso delle indagini siano sottoposti ad un primo trattamento di lavaggio (ave compatibile con la tipologia e lo stato di conservazione dei manufatti) e/o di pulizia, nonché a operazioni di siglatura e di catalogazione preliminare, e siano riposti in contenitori idonei."

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia della Toscana**, con nota del 08/01/2016 prot. n. 268, ha comunicato:

"Con riferimento alla procedura in oggetto e facendo seguito alla riunione intercorsa presso i Vs, uffici in data 7 gennaio 2016, (...).

Si segnala innanzitutto la necessità di inviare a questo Ufficio almeno una copia a stampa della Relazione di verifica preliminare dell'interesse archeologico, come già richiestoVi dalla Direzione Generale Archeologia nella nota prot. 9487 del 20 ottobre 2015. La citata Relazione dovrà essere integrata dai risultati delle indagini geognostiche appena effettuate nell'area interessata dai lavori, oltre che da alcuni approfondimenti bibliografici che si ritengono fondamentali per la corretta comprensione dell'archeologia del territorio in questione e che non risultano presi in esame nella Relazione sopra citata, (...).

In considerazione:



SERVIZIO III Tutela del Paesaggio

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416

www.beap.beniculturali.it

c-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

c-mail PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III

- della ricchezza di testimonianze archeologiche note nell'area immediatamente esterna a quella interessata dall'opera in progetto;
- delle caratteristiche di tali presenze che, soprattutto per il periodo pre-protostorico, risultano prive di evidenze strutturali in muratura e quindi di difficile individuazione;
- vista la totale assenza di informazioni archeologiche per l'area del sedime del nuovo aeroporto, dovuta alla mancanza di indagini archeologiche e al probabile maggior interrimento delle evidenze archeologiche dovuto all'apporto alluvionale;

i risultati sopra ricordati delle indagini geognostiche non appaiono sufficienti affinché questa Soprintendenza possa valutare la possibile incidenza dei lavori previsti nel Master Plan progettuale sul patrimonio archeologico sepolto e, di conseguenza, esprimere il parere di competenza nell'ambito della procedura di VIA.

Tali dati geognostici andranno pertanto integrati da alcuni saggi archeologici conoscitivi, saggi già richiesti a codesto spettabile Ente nelle note ns. prot. n. 14999 del 02/10/2015 e prot. n. 16602 del 27/10/2015 e ad oggi non effettuati. I saggi dovranno essere eseguiti secondo le modalità già indicate nelle ns. precedenti note.

Nell'ottica del più ampio spirito di collaborazione, considerato il quadro conoscitivo già acquisito per le aree esterne al sedime del nuovo aeroporto, si ritiene sufficiente che siano eseguite 12 trincee di 15 m, profonde 3 m e larghe quanto necessario alla sicurezza degli operatori archeologi, posizionate lungo il Nuovo Fosso Reale e nello Strip su entrambi i lati della pista".

CONSIDERATO che il Gruppo Istruttore della Commissione V.I.A./V.A.S. in data 14/01/2016 ha effettuato una riunione per l'esame del progetto in argomento (convocata con nota n. CTVA-2015-0004554 del 30/12/2015) a cui ha partecipato il responsabile del procedimento della DG BeAP.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia della Toscana, con nota del 15/01/2016 prot. n. 618, ha comunicato di aver acquisito in data 12/01/2016 la documentazione relativa alle indagini geognostiche e gli esiti della riunione effettuata con il proponente in data 12/01/2016:

"Alla luce della documentazione consegnata e, in particolare, esaminata la relazione di assistenza archeologica alle indagini geognostiche - consistenti in 119 pozzetti (m 2x1x1,80), in carotaggi e in indagini con georadar - questo Ufficio ha convenuto con la proposta avanzata dal Committente di ridurre il numero di saggi archeologici ancora da eseguire da eseguire dai 12 previsti a 7, dei quali sono state concordate l'ubicazione e le dimensioni unitamente con il Committente e ARS/Archeosistemi, ditta incaricata dell'esecuzione.

Tali saggi, secondo l'impegno assunto da ENAC con Toscana Aeroporti nel corso della riunione, saranno condotti già nei prossimi giorni e questo Ufficio ritiene di poter esprimere il proprio parere istruttorio grazie ai dati che scaturiranno da tali indagini indicativamente entro il presente mese di gennaio. (...)."

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia della Toscana, con nota del 01/02/2016 prot. n. 1492, ha comunicato:

(...) si è proceduto nel gennaio 2016 per l'espressione del parere di VIA all'esecuzione di 7 saggi di indagine archeologica, (...), posizionati per verificare le già note presenze archeologiche nell'area, soprattutto in relazione alle opere da farsi, la cui diversa ubicazione renderebbe impossibile la realizzazione dell'opera.

A seguito dei sopralluoghi ispettivi condotti sul cantiere da parte di questa Soprintendenza, vista l'analisi della stratigrafia messa in luce con tali saggi, eseguiti con il mezzo meccanico e con la presenza di un Archeologo della ditta incaricata, ARS/Archeosistemi, il quale ha potuto osservare la quota superficiale degli strati antropizzati e i materiali ivi contenuti;



SERVIZIO III Tutela del Paesaggio

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

vista la relazione archeologica preliminare e i risultati dei pozzetti e dei carotaggi geognostici; considerato il quadro conoscitivo generale della piana sestese, ampiamente indagato da precedenti campagne di scavi e sondaggi;

1. in assenza di strutture costruite nei saggi eseguiti nel gennaio 2016;
2. in presenza, almeno per quanto oggi noto, di depositi il cui scavo completo esaurirebbe direttamente l'esigenza di tutela, rientrando quindi nella fattispecie dell'art. 96. c. 2 lett. a del d. lgs. vo 163/06, è possibile esprimere, per quanto di competenza di questa Soprintendenza, **un parere positivo nell'ambito del procedimento di VIA.**

Inoltre, (...):

vista la rilevanza archeologica dell'area interessata dall'opera in progetto, per l'eccezionale densità di rinvenimenti principalmente di epoca preistorica e protostorica, che non risultano però ostativi all'esecuzione dell'opera;

vista l'entità delle opere di scavo previste dal progetto nelle sue diverse articolazioni, specialmente in riferimento a:

- gli interventi previsti sul reticolo idrografico, delle Acque Alte (creazione del nuovo tracciato del Fosso Reale e relative casse di espansione in destra idraulica e in linea), e delle Acque Basse (ridefinizione di parte del reticolo dei Canali e creazione di nuove Vasche di laminazione);
- gli interventi previsti nell'ambito del Sistema delle reti tecnologiche e impiantistiche (previsione di connessione al sistema di teleriscaldamento);
- gli interventi previsti nell'ambito del Sistema land-side (costruzione di strutture ricettive, uffici direzionali e attività correlate, che prevedono sia scavi per fondazioni dirette sia fondazioni indirette tramite palificazioni);

viste le ulteriori integrazioni planimetriche dell'opera previste,

tenendo anche conto di quanto approfondito nella Relazione Archeologica preliminare e di quanto emerso con i saggi eseguiti nel gennaio 2016,

si chiede l'esecuzione nell'area interessata dall'opera, preliminarmente alla progettazione definitiva e ai fini della sua redazione, di ampi sondaggi necessari alla delimitazione di depositi ed elementi archeologici significativi che, previa eventuale sottoscrizione con la stazione appaltante dell'accordo previsto ai sensi dell'art. 96. comma 7 del D. Lgs. 163/2006, dovranno consentire la predisposizione del Progetto preliminare dei lavori di scavo archeologico, che sarà integrativo della progettazione definitiva e/o esecutiva dell'opera.

CONSIDERATO che la Direzione Generale Archeologia, con nota n. 1384 del 16/02/2016, ha concordato con quanto prescritto dalla Soprintendenza Archeologia con nota del 01/02/2016.

CONSIDERATO che la DG BeAP con nota prot. n. 3848 del 12/02/2016, riscontrando la nota n. ENAC-CIA-01/02/2016-0009581-P allegata), ha comunicato le seguenti considerazioni:

(...) la scrivente evidenzia che, concordemente con il parere della competente Soprintendenza belle arti e paesaggio (nota del 05/11/2015 allegata) – in particolare per la parte in cui esprimeva il parere negativo all'eliminazione del Lago di Peretola - ha ritenuto ammissibile, trattandosi di opera artificiale, valutare l'ipotesi di una sua ricollocazione con un intervento capace di individuare un nuovo bene paesaggistico avente le stesse caratteristiche (uguali o superiori) e lo stesso regime di tutele di quello interferito.

Le soluzioni progettuali avanzate da Enac non sembrerebbero rispondere pienamente a questi requisiti in quanto vengono proposti più interventi valutati anche per i loro effetti cumulativi.

In particolare:



SERVIZIO III Tutela del Paesaggio

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

L'intervento "Santa Croce" nel Comune di Sesto Fiorentino, individuato nell'ambito dell'area denominata Osmannoro, ha come obiettivo quello di ricreare il paesaggio agrario tipico della Piana Fiorentina, con particolare riferimento al ridisegno della maglia storica degli appezzamenti e alla piantagione di siepi campestri. Nella parte centrale dell'area è prevista la realizzazione di una zona umida a carattere stagionale e quindi allagabile solo durante i periodi più piovosi dell'anno.

L'intervento il "Piano", nel Comune di Signa, prevede la creazione di una nuova vasta zona umida avente, secondo il proponente, valore di opera di compensazione ambientale delle zone umide interferite dal progetto dell'aeroporto: lago di Peretola, Oasi del WWF Val di Rose e ANPIL La Querciola. Il proponente specifica che il nuovo intervento avrà una superficie di circa 38,5 ha, maggiore della somma delle superfici originarie eliminate.

La costruzione della nuova zona umida prevede un modesto scavo rispetto al piano di campagna (raggiungendo nella parte centrale la quota massima di 80 cm) e la realizzazione di un canale perimetrale largo 10 m (profondo 80 cm) con la funzione di isolare la zona umida dal territorio circostante. Tale isolamento viene rafforzato da un argine perimetrale, previsto lungo tutto il perimetro della zona umida, alto 3,5 m e largo (al piede) 17 m, che nella zona ovest, nel tratto parallelo al fosso "Il Piano", presenta una soluzione di continuità che consente, in caso di eventi alluvionali, la penetrazione all'interno della zona umida delle acque del fosso.

Lungo tutto l'argine è prevista una recinzione a rete, di altezza 2,10 m, sostenuta da pali in ferro e plinto in cemento per la base. Completa l'intervento un piccolo fabbricato destinato a centro visite, realizzato su un terrapieno, ed un parcheggio.

L'intera zona umida, costituita da diversi habitat palustri, presenterà un diverso grado di allagamento in relazione ai diversi periodi stagionali; per garantire un volume sufficiente di acqua anche durante il passo migratorio autunnale è stato previsto un sistema atto ad allagare artificialmente la zona tramite il prelievo di acque dal fosso limitrofo.

Nel merito delle soluzioni presentate si evidenziano le seguenti criticità:

- Entrambe le soluzioni progettuali sembrerebbero non qualificarsi come specchi d'acqua a carattere permanente, caratteristica intrinseca del lago;
- Nell'intervento "Il Piano" l'obiettivo di isolare la zona umida dal territorio circostante, alla base della soluzione progettuale proposta (l'area risulta su tre lati a ridosso di infrastrutture viarie), contrasta con l'oggetto della tutela di cui all'art. 142 co. 1 lett. b) del Codice che, per i laghi, prevede la tutela dei territori contermini per una profondità di 300 m dalla linea di battaglia.

Il "territorio contermini" è preservato perché deve garantire la continuità ecologica, le relazioni ecosistemiche, i caratteri naturalistici, storico identitari ed estetico percettivi dei paesaggi lacustri, di cui però negli elaborati progettuali e nel SIA non viene data nessuna descrizione, né elaborata nessuna soluzione progettuale. La presenza delle infrastrutture viarie che cingono per gran parte l'area ostacola la relazione tra lago e territorio.

Si ritiene pertanto necessario richiedere ulteriori approfondimenti progettuali che prevedano soluzioni in grado di proporre un nuovo bene paesaggistico avente almeno le stesse caratteristiche (uguali o superiori) e lo stesso regime di tutela del lago di Peretola. A tal fine questa Amministrazione e la Regione Toscana stanno elaborando linee-guida finalizzate ad individuare i criteri generali da seguire per il progetto della ricollocazione del lago e che, come comunicato per le vie brevi dal Segretariato regionale competente, si articolano nei seguenti aspetti:

- scelta della localizzazione del nuovo invaso;



SERVIZIO III Tutela del Paesaggio

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

c-mail PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

- caratteristiche dell'opera;
- modalità e tempistiche di realizzazione dell'intervento;
- attività di monitoraggio;
- modelli organizzativi e gestionali.

Per quanto attiene il punto 2. si chiarisce che questa Amministrazione condizionerà e subordinerà l'eventuale espressione favorevole di compatibilità ambientale, oggetto dell'attuale fase procedurale, e l'eventuale successiva autorizzazione dell'intervento al verificarsi, per il nuovo lago, delle stesse caratteristiche (uguali o superiori) e dello stesso regime di tutela del lago di Peretola.

Questa Direzione Generale ritiene inoltre necessario chiedere:

1. alla **Regione Toscana**,
anche in considerazione

- della prescrizione C), contenuta nella Delibera di Giunta n. 1168 del 30/11/2015, con cui la Regione rileva la necessità *“di attivare la Direzione (...), competente in materia di Paesaggio, per individuare, congiuntamente al MiBAC, un percorso finalizzato al superamento della problematica inerente alle incoerenze con la disciplina paesaggistica del PIT con valenza di Piano paesaggistico approvato con D.C.R. n.37 del 27/03/2015, riservando ad un successivo atto l'espressione del parere relativo alla conformità urbanistica del progetto con le previsioni del PIT”*;
- delle problematiche evidenziate nel parere del Nucleo di Valutazione di impatto Ambientale (NURV) n. 110 del 6/11/2015 (parte integrante del parere della Regione contenuto nella delibera sopra richiamata), che al punto C.4.2, relativamente all'interferenza con il Bene paesaggistico “Lago di Peretola”, rileva che *le questioni evidenziate, per la loro rilevanza non potranno essere colmate attraverso iniziative da svolgersi nelle fasi successive all'emanazione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale;*

di formalizzare le proprie valutazioni (già anticipate verbalmente durante la riunione svoltasi presso la Commissione VIA del MATTM in data 14/01/2016) relativamente alla ipotesi di delocalizzazione del Lago di Peretola e alle criticità sopra evidenziate rispetto alle soluzioni “Il Piano” e “Santa Croce” proposte da Enac.

2. Alla **Soprintendenza BeAP di Firenze** di trasmettere, ad integrazione di quanto già comunicato con nota del 05/11/2015, le proprie considerazioni alla luce della seguente documentazione integrativa:

- verifica di dettaglio (allegata) della sussistenza tecnica di possibili soluzioni alternative di layout infrastrutturali finalizzate a ridurre l'interferenza con il Lago di Peretola (12/11/2015).
- documentazione integrativa volontaria, non trasmessa a questo Ministero, ma consultabile sul sito del MATTM (02/12/2015).

Si chiede inoltre di riscontrare la nota di Enac relativamente alla “proposta di compensare l'eliminazione del lago di Peretola con gli interventi denominati “Santa Croce” nel Comune di Sesto Fiorentino e il “Piano” nel Comune di Signa e di esprimere le proprie considerazioni in relazione alle criticità rilevate dalla scrivente.

CONSIDERATO che, con riferimento alle criticità rilevate dalla DG BeAP nella nota del 12/02/2016, relativamente all'intervento “Il Piano” l'Enac, con nota prot. n. 0015607-P del 15/02/2016, ha precisato che:

“- l'intervento è finalizzato, tra l'altro, alla valorizzazione e alla creazione di nuove connessioni ecologiche, già opportunamente verificate e valutate dall'Autorità Competente (Ministero dell'Ambiente);



SERVIZIO III Tutela del Paesaggio

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

- la localizzazione individuata risponde efficacemente agli obiettivi di valorizzazione naturalistica, ecologica e paesaggistica, risultando interna al medesimo Corridoio Est che caratterizza gli ambienti naturali e semi-naturali della Piana e le relative connessioni ecologiche;
- i duplici sistemi di pompaggio previsti per l'alimentazione idrica dell'area risultano adeguati per garantire la presenza di un battente idrico all'interno dell'area a regime permanente nel corso dell'intero anno, con sole fluttuazioni stagionali dei livelli idrici;
- l'intervento prevede la creazione di importanti aree di transizione riconducibili a bordure planiziali con vegetazione tipica degli ambiti spondali e retro-spondali, praterie umide a prevalenza di piante erbacee e boschi igrofili;
- le opere perimetrali (canali e argini), pur assolvendo a funzioni di tipo ecologico, potranno agevolmente essere oggetto di ottimizzazioni di carattere paesaggistico pienamente coerenti e compatibili con le specificità dell'area;
- la citata presenza di infrastrutture viarie che cingerebbero per gran parte l'area deve intendersi riferita ad una previsione di futuro assetto infrastrutturale e non allo stato attuale, al momento caratterizzato dalla sola viabilità locale posta in corrispondenza del margine meridionale. Le future opere viarie devono essere comunque preventivamente autorizzate con un parere vincolante del MiBACT che, pertanto, potrà valutarne le condizioni di fattibilità;
- le soluzioni progettuali previste possono ritenersi adeguate per garantire almeno le stesse caratteristiche (uguali o superiori) e lo stesso regime di tutela del lago di Peretola, che sarà traslato e reso operativo secondo tutte le funzioni e caratteristiche confrontabili con l'attuale. (...)."

CONSIDERATO che in data 08/03/2016, presso la sede della Regione Toscana, Palazzo Sacratì, si è svolta la riunione, convocata dalla DG BeAP, tra i competenti uffici del Ministero e della Regione Toscana, al fine di valutare congiuntamente le "Linee guida prestazionali per il progetto di ricollocazione del Lago di Peretola" e gli interventi "Il Piano", con le criticità connesse alle ipotesi infrastrutturali viarie previste per l'area e "S. Croce".

CONSIDERATO che la Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Firenze, Pistoia e Prato, con nota n. 6252 del 05/04/2016, ha espresso le seguenti valutazioni:

"(...) Circa la questione della rilocalizzazione del lago di Peretola, si evidenzia che questa Soprintendenza aveva considerato che "con specifico riferimento alle opere di compensazione avanzate dal proponente da realizzarsi nella piana, a fronte di tale eventuale perdita si considera che esse dovrebbero essere potenziate in maniera significativa". Viste le integrazioni trasmesse dal proponente in data 02/12/2015, la successiva nota Enac-Cia-15/02/2016-0015607 nonché la nota 8436 del 25/03/2016 di codesta Dir. Gen. relativa alle "Linee guida prestazionali per il progetto di rilocalizzazione del lago di Peretola" si valuta che gli approfondimenti progettuali elaborati dal proponente siano orientati a soddisfare le condizioni poste dalla scrivente; questa Soprintendenza pertanto esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla valutazione di impatto ambientale con le osservazioni e prescrizioni di seguito riportate.

In relazione alla rilocalizzazione del lago attualmente proposta (località "Il Piano"), questa Soprintendenza ritiene che essa sia compatibile rispetto allo stato attuale dei luoghi; tuttavia fa presente che negli elaborati presentati da Enac è riportata la previsione di infrastrutture viarie che, se realizzate, circonderebbero quasi completamente il lago.

Pertanto si ritiene che, qualora si dovesse procedere alla realizzazione di tali infrastrutture stradali, dovrà essere ripensato il rapporto tra strade e lago e dovranno essere studiate soluzioni di minor impatto in relazione alla tutela delle sponde del lago collocando l'eventuale strada di grande scorrimento veicolare ad



SERVIZIO III Tutela del Paesaggio

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III

una maggior distanza rispetto alla linea di battigia del lago ed evitando la quasi totale interclusione dello specchio d'acqua. L'eventuale soluzione a variante delle infrastrutture stradali dovrà essere preventivamente sottoposta a valutazione, in sede di verifica di ottemperanza delle prescrizioni relative alla presente procedura di VIA.

In relazione alle "Linee guida prestazionali per il progetto di rilocalizzazione del lago di Peretola" allegate alla vs. nota 8436 del 25/03/2016, questo ufficio, condividendone lo spirito generale e ai fini di una eventuale condivisione definitiva con la Regione, ritiene opportuno formulare le seguenti osservazioni:

- riguardo al **punto 2.3.**, si ritengono pienamente condivisibili le indicazioni fornite in merito alle recinzioni fuori terra; viceversa, per quanto attiene alle arginature, si ritiene che esse debbano, preferibilmente, essere evitate, ma che tuttavia, qualora fossero indispensabili per motivi di sicurezza idraulica, debbano essere trattate con tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica e non totalmente interclusive;
- il **punto 3.1** che venga così riformulato: "Ampiezza: pari ad almeno 12 ha di specchio d'acqua o, se inferiore, comunque adeguata alla localizzazione dell'area di intervento";
- il **punto 6.1.** si propone sia altresì modificato come appresso: "Prevedere un periodo di monitoraggio durante il quale effettuare attività di controllo periodico al fine di verificare lo stato di adeguata configurazione e di funzionalità dell'opera e adottare, se necessario, eventuali misure correttive".

Questo ufficio, inoltre, ritiene di fondamentale importanza ribadire in questa sede tutte le prescrizioni indicate nella ns. precedente nota 16543 del 05/11/2015 (allegata in copia). In particolare si riafferma che la definizione progettuale del parco ecologico-ricreativo che sarà realizzato in luogo della vecchia pista dovrà prevedere l'eliminazione di quest'ultima. Sarebbe auspicabile che le funzioni previste dal progetto (area ricreativa per i bimbi, area ristoro, ecc.) siano disposte all'interno di tracciati coerenti con le direttrici di sviluppo territoriale esistenti e con la maglia agraria, mentre i percorsi secondari potranno ricevere una più libera articolazione.

Si evidenzia la necessità che le successive fasi della progettazione approfondiscano nel dettaglio i rapporti tra gli interventi proposti e i contenuti e gli elaborati, anche cartografici, del piano paesaggistico regionale approvato.

Si sottolinea, inoltre, l'esigenza di analizzare nello specifico la relazione tra le previsioni del suddetto piano e le dune fonoassorbenti di progetto, sia in attinenza al loro dimensionamento che alle modalità di realizzazione, con l'indirizzo preliminare per l'applicazione di tecniche d'ingegneria naturalistica.

Vista l'entità e l'importanza dell'intervento, si chiede che i successivi elaborati progettuali da esaminarsi, per le dovute valutazioni di competenza, pervengano con congruo anticipo in maniera da consentire i necessari approfondimenti istruttori."

CONSIDERATO che la DG BeAP, con nota prot. n. 8436 del 25/03/2016, ha richiesto alla Regione Toscana, al momento senza formale esito, le proprie considerazioni in merito alla soluzione progettuale "Il Piano" e informazioni in merito alla operatività della previsione infrastrutturale.

CONSIDERATO che, relativamente alle criticità segnalate dalla DG BeAP per l'intervento "Il Piano" si rileva che:

la prima, relativa alla mancata caratteristica di specchio d'acqua a carattere permanente, risulta superata in quanto Enac ha dichiarato che i duplici sistemi di pompaggio previsti per l'alimentazione idrica dell'area risultano adeguati per garantire la presenza di un battente idrico, all'interno dell'area, a regime permanente nel corso dell'intero anno;



SERVIZIO III Tutela del Paesaggio

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC: imbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

14/18



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III

la seconda, relativa alla presenza delle infrastrutture viarie, si riferisce sostanzialmente ad uno stato di previsione che qualora dovesse essere realizzato richiederà una sua autonoma procedura valutativa e che non esclude varianti migliorative che potranno studiare soluzioni di minor impatto. Pertanto, allo stato attuale dei luoghi, si ritiene compatibile la soluzione nel sito denominato "Il Piano" quale intervento di delocalizzazione del Lago di Peretola, con le ottimizzazioni progettuali di carattere paesaggistico che dovranno essere sviluppate nelle successive fasi progettuali.

QUESTO MINISTERO

esaminati gli elaborati progettuali, il SIA e la documentazione integrativa trasmessi dal proponente, acquisito il parere istruttorio della Direzione Generale Archeologia, viste le valutazioni delle Soprintendenze di settore, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, in conformità con quanto comunicato dalle competenti Soprintendenze e dalla Direzione Generale Archeologia, esprime

PARERE FAVOREVOLE

al progetto denominato "Aeroporto di Firenze - Master Plan aeroportuale 2014-2029", a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. dovrà essere prevista l'esecuzione nell'area interessata dall'opera, preliminarmente alla progettazione definitiva e ai fini della sua redazione, di ampi sondaggi necessari alla delimitazione di depositi ed elementi archeologici significativi che, previa eventuale sottoscrizione con la stazione appaltante dell'accordo previsto ai sensi dell'art. 96. comma 7 del D. Lgs. 163/2006, dovranno consentire la predisposizione del Progetto preliminare dei lavori di scavo archeologico, che sarà integrativo della progettazione definitiva e/o esecutiva dell'opera.
2. Per quanto attiene la soluzione progettuale prevista in località "Il Piano" – Rilocalizzazione Lago di Peretola:
 - 2.1 Dovrà essere effettuato un approfondimento progettuale che preveda un'ottimizzazione delle soluzioni proposte, ad esempio modificazione degli argini perimetrali, progettazione delle sponde e della fascia di protezione, seguendo i criteri e le Linee guida prestazionali per il progetto di ricollocazione del Lago di Peretola che verranno precisati d'intesa con la Regione Toscana.
 - 2.2 La nuova opera dovrà comunque:
 - garantire almeno le stesse caratteristiche di capienza (uguali o superiori) e lo stesso regime di tutela del lago di Peretola;
 - essere già realizzata prima dell'intervento di obliterazione del Lago di Peretola;
 - essere attuata con accorgimenti migliorativi del precedente assetto. Avendo cura, nell'avvicendamento, degli aspetti stagionali e gradualità della rilocalizzazione del bene di interesse paesaggistico. Nel caso specifico i materiali risultanti dalle attività di scavo del nuovo bacino, che dovranno essere comunque precedute dalle indagini prescritte dalle norme sull'archeologia





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III

preventiva, dovranno essere successivamente reimpiegati a Peretola per la colmataura dell'invaso da occludere.

Occorrerà inoltre prevedere:

- un periodo di monitoraggio durante il quale effettuare attività di controllo al fine di verificare lo stato di adeguata configurazione e di funzionalità dell'opera e adottare, se necessario, eventuali misure correttive;
- individuare le modalità per garantire la continuità del mantenimento del bene paesaggistico nella nuova ubicazione.

2.3 Qualora si dovesse procedere alla realizzazione delle previsioni infrastrutturali di rete viaria, al momento schematicamente rappresentate all'interno dell'area di progetto di rilocalizzazione lacustre, e quindi alla valutazione delle stesse, dovrà essere attentamente considerato il rapporto tra queste e il lago e dovranno essere studiate, anche con il ricorso alle più aggiornate tecnologie di realizzazione, soluzioni di limitato impatto in relazione alla tutela delle sponde del lago medesimo, collocando l'eventuale strada di grande scorrimento veicolare ad una maggior distanza rispetto alla linea di battigia ed evitando, inoltre, la quasi totale interclusione dello specchio d'acqua.

2.4 In merito alla rilocalizzazione del Lago di Peretola, resta fermo l'impegno della scrivente amministrazione a valutare eventuali altre soluzioni alternative che venissero ulteriormente elaborate e che dovranno essere predisposte secondo le Linee guida prestazionali ed i criteri già richiamati.

3. La definizione progettuale del parco ecologico-ricreativo, che viene proposto in luogo della vecchia pista, dovrà prevedere l'eliminazione e la rinaturalizzazione completa di quest'ultima (compresi i tratti di pista e di raccordo esistenti, non più utili ai fini aeroportuali ma che figurano negli elaborati progettuali quali infrastrutture a servizio del Parco urbano-ex aeroporto). Le funzioni previste dal progetto (area ricreativa, area ristoro, ecc.) dovranno essere disposte secondo tracciati coerenti con le direttrici di sviluppo territoriale esistenti e con la maglia agraria, mentre i percorsi secondari potranno ricevere una più libera articolazione.

Andrà effettuato pertanto un approfondimento progettuale improntato al recupero dei segni storici e paesaggistici, alla rigenerazione del contesto paesaggistico di riferimento e ad una qualità progettuale capace di raggiungere l'obiettivo di minimizzare l'impatto che le opere da dismettere determinano sulle Ville Medicee di Castello e Petraia e di compensare l'occupazione di superficie determinata dalla nuova pista.

4. Lo sviluppo della progettazione dei tre edifici più alti ("Cargo merci", "Vigili del fuoco", "Aerostazione aviazione generale") dovrà favorire la creazione di varchi visuali verso Monte Morello. Lo studio del corretto inserimento dei nuovi edifici posti lungo il tracciato autostradale dovrà altresì definire la predisposizione di eventuali schermature vegetali, nonché curare la qualità dei materiali da utilizzare e le soluzioni di dettaglio più adatte affinché si possa fornire un contributo positivo alla riqualificazione dell'area.
5. Successive fasi della progettazione dovranno approfondire nel dettaglio i rapporti tra i contenuti e gli elaborati del piano paesaggistico regionale approvato e gli interventi proposti.
6. Dovrà essere presentato un approfondimento progettuale per le dune fonoassorbenti di progetto, localizzate sul limite meridionale del nucleo scientifico e tecnologico del Polo fiorentino, sia in

22



SERVIZIO III Tutela del Paesaggio

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

14/15



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III

relazione alle previsioni del PIT, sia in relazione al loro dimensionamento e alle modalità di realizzazione, con l'indirizzo preliminare dell'applicazione di tecniche d'ingegneria naturalistica.

7. Alla verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni, come sotto riportate, l'Amministrazione scrivente provvederà secondo la seguente tempistica:

Prescrizione n.1

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM – Fase propedeutica all'approvazione del progetto esecutivo

Ente Vigilante: Direzione Generale Archeologia – Ente Coinvolto: Soprintendenza Archeologia di Firenze.

Prescrizioni nn. 2.1 -2.4 - 3 – 6

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM – Fase propedeutica all'approvazione del progetto in sede di Conferenza di Servizi ai sensi del D.P.R. n. 383/94

Ente Vigilante: Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio – Ente Coinvolto: Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Firenze, Pistoia e Prato.

Prescrizione: 2.2

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA – Fase di cantiere.

Ente Vigilante: Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio – Ente Coinvolto: Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Firenze, Pistoia e Prato.

Prescrizioni nn. 4 - 5

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM – Fase propedeutica all'approvazione del progetto esecutivo

Ente Vigilante: Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio – Ente Coinvolto: Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Firenze, Pistoia e Prato.

8. Relativamente alla prescrizione 2.3 la soluzione progettuale delle eventuali infrastrutture stradali dovrà essere preventivamente sottoposta alla valutazione di questa Amministrazione (Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio e Soprintendenze di settore), quale verifica di ottemperanza delle prescrizioni relative alla presente procedura di VIA.
9. Il Progetto Esecutivo sarà presentato per la relativa approvazione, prima dell'inizio dei lavori, alle Soprintendenze di settore e alla Direzione Generale belle arti e paesaggio.

U.O.T.T. n. 4 - Arch. Marina Gentili

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Arch. Roberto Banchini

IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Francesco Scoppola



SERVIZIO III Tutela del Paesaggio

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it